

CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CERNUSCO LOMBARDONE E OSNAGO PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA RIGUARDANTE LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI DEI RISPETTIVI COMUNI PERIODO 01/01/2006 – 31/12/2012.

L'anno DUEMILACINQUE addì _____ del mese di _____, presso la sede Municipale di Cernusco Lombardone – Ufficio Segreteria;

TRA

Il Comune di Cernusco Lombardone (C.F. 85001410134) rappresentato per questo atto dal _____

Il Comune di Osnago (C.F. 00556800134) rappresentato per questo atto dal _____

PREMESSO

- Che in ognuno dei due Comuni esiste all'interno dei cimiteri comunali una rete per l'illuminazione votiva;
- Che il servizio di illuminazione votiva nel Comune di Osnago è attualmente gestito direttamente dall'Ente avvalendosi degli operai comunali e dell'impresa di manutenzione del patrimonio comunale per le opere impiantistiche;
- Che il servizio di illuminazione votiva è attualmente gestito in concessione fino al 31.12.2005 presso il cimitero del Comune di Cernusco Lombardone;
- Che le Amministrazioni Comunali interessate intendono procedere all'individuazione di un unico soggetto cui affidare la concessione del servizio, scelto mediante unica gara;
- Che la gestione unificata è vantaggiosa per tutti e due i Comuni, i quali avranno un unico interlocutore ed identiche clausole contrattuali generali;
- Che, tuttavia, gli elaborati tecnici necessari per l'espletamento della gara dovranno recepire le determinazioni di ogni singola Amministrazione, in ordine a specifiche condizioni e clausole che tra i singoli enti e l'aggiudicatario dovranno poi essere perfezionati con separati atti concessori in relazione al fatto che la presente convenzione esaurirà la sua efficacia una volta conclusa la procedura di gara;
- Che allo scopo deve essere individuato un Ente capofila;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

ART. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2

La presente convenzione è finalizzata all'espletamento della gara unica da parte dei Comuni di Cernusco Lombardone e Osnago, per la scelta del contraente cui concedere il servizio di illuminazione votiva nei cimiteri dei rispettivi Comuni per il periodo 01/01/2006 – 31/12/2012.

ART. 3

Le caratteristiche tecniche dei singoli impianti sono risultanti dagli atti depositati presso gli Uffici Tecnici Comunali.

ART. 4

La presente convenzione esaurirà la propria efficacia una volta conclusa la procedura di gara, fatta constatare ai singoli Comuni, che provvederanno al recepimento degli atti. Gli enti concluderanno poi l'iter mediante formalizzazione dei provvedimenti concessori ed atti contrattuali.

ART. 5

I Comuni di Cernusco Lombardone e di Osnago procederanno ad individuare, con un'unica procedura ad evidenza pubblica, il concessionario per il servizio in oggetto per il periodo 01/01/2006 – 31/12/2012, designando allo scopo il Comune di Cernusco Lombardone quale capofila. I contenuti essenziali dell'appalto saranno individuati da apposito capitolato speciale d'appalto.

ART. 6

I Comuni di Cernusco Lombardone e di Osnago regoleranno i rapporti economico-patrimoniali derivanti dalla presente convenzione come segue:

- a) il canone annuo, che la Ditta aggiudicataria verserà per la concessione del servizio, competeranno alle singole Amministrazioni Comunali così come indicato dagli appositi atti contrattuali;
- b) la procedura di gara sarà gestita dal Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Cernusco Lombardone, con l'assistenza da parte dei due responsabili degli Uffici tecnici Comunali del Comune di Osnago e di Cernusco Lombardone per la parte più prettamente riferita agli impianti elettrici e al loro adeguamento alla normativa vigente.

ART. 7

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere durante la procedura di gara verrà fatto prioritariamente riferimento al Comune di Cernusco Lombardone nella sua qualità di ente capofila, salvo restando la solidarietà dell'altro Comune per la parte a ciascuno riferibile.

Le spese e gli oneri in genere riguardanti il contenzioso saranno sostenuti dal Comune di Cernusco Lombardone che successivamente opererà le ripartizioni nei confronti dell'altro Comune convenzionato in ragione del 50% per ciascun Comune.

ART. 8

La Commissione di gara preposta alla scelta del contraente sarà composta nel seguente modo: dal Responsabile del Servizio Affari Generali Comune di Cernusco Lombardone quale Presidente, dal Responsabile del Settore 1 del Comune di Osnago, quale componente e dal Segretario Generale dei due Comuni, quale componente.

ART. 9

I principi cui dovrà uniformarsi il Comune di Cernusco Lombardone per l'espletamento della gara sono quelli contenuti nel R.D. n. 827/24 e negli altri provvedimenti legislativi vigenti.

Nel caso in cui emergesse l'esigenza di fissare ulteriori principi e/o formulare indirizzi cui attenersi da parte di tutti i Comuni per lo svolgimento della gara verrà adottato apposito atto integrativo.

ART. 10

Ai Comuni aderenti alla presente convenzione è consentito recedere dalla decisione di adesione, sostenendo gli oneri economici maturati, entro il 15° giorno antecedente la pubblicazione della gara. Trascorso tale termine, la decisione di adesione non potrà più essere revocata.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE _____

PER IL COMUNE DI OSNAGO _____